



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173  
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>  
e-mail:; [bsic88400d@istruzione.it](mailto:bsic88400d@istruzione.it); [bsic88400d@pec.istruzione.it](mailto:bsic88400d@pec.istruzione.it)

**Al personale tutto**  
**Alle OO.SS. rappresentative territoriali**

**Ipotesi di contratto collettivo integrativo**

Non essendo stata costituita la RSU come da verbale della Commissione elettorale per le elezioni del 17-19 aprile 2018 e non avendo indetto ulteriori elezioni secondo quanto previsto dalla Circ. n. 1/2018 dell'Aran prot 931 del 26/01/2018 art. 13, si comunica che viene sottoscritta la seguente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale Nord 2 di Brescia, al fine di avviare la contrattazione con i rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, nel rispetto della nota delle suddette OO.SS. del 22.11.2019.

Si precisa che quanto contrattato dovrà poi essere oggetto di revisione per l'interruzione delle attività in presenza e quindi saranno liquidate solo le attività documentate in fase di rendicontazione, mentre le somme non liquidate andranno a residuo.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla relazione illustrativa previste dalla legge, per espletare le procedure controllo di cui all'art. 40-bis del d.lgs. 165/01 e all'art. 7 c. 8 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018. Superato positivamente tale controllo o decorsi 15 giorni senza che i Revisori abbiano sollevato rilievi, il presente atto sarà inviato entro 5 giorni dalla data di validazione all'ARAN e al CNEL ai sensi dell'art. 7 c. 11 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Maria Belponer)

**TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019-20
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

**Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

**TITOLO SECONDO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 3 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

**Art. 4 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
  - addetto al primo soccorso
  - addetto al primo intervento antincendioLe suddette figure sono individuate prioritariamente tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono periodicamente formate attraverso specifici corsi
2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

**TITOLO TERZO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

**CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 5 – Obiettivi e strumenti**

3. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
4. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
5. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Informazione successiva
  - d. confronto
  - e. Interpretazione autentica, come da art. 2.
6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di consulenti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

**Art. 6 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

### **Art. 7– Oggetto della contrattazione integrativa**

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 22, comma 2 del CCNL 2016/18.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

### **Art. 8 – Informazione preventiva**

Sono oggetto di informazione preventiva:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

### **Art. 9- Confronto**

Sono oggetto di confronto:

- a. articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività da retribuire con il Fondo d'Istituto;
- b. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'Istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA;
- c. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri o mediante trasmissione di comunicazioni, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

### **Art. 10 – Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva:
  - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

## **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 11 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato generalmente all'ingresso di ciascun edificio scolastico, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nell'edificio sede della segreteria, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 12 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza, tenuto conto del tempo necessario al rientro.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno addette tali servizi. La scelta del personale che deve assicurare tali servizi viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
4. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia (art. 11 e 12 CCNQ /98 )

#### **Art. 14 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 15 - Contingenti minimi in caso di sciopero**

- a. In occasione di sciopero, il servizio minimo essenziale è garantito ai sensi della L. 146/90, della L. n. 83/2000
- b. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili previste dalle norme si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:
  - n. 1 assistente amministrativo (nei casi specifici previsti)

- n. 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso;
- Direttore amm.vo nella specifica situazione finalizzata a garantire le prestazioni indispensabili al pagamento degli stipendi
- c. Il Dirigente Scolastico, seguendo la procedura indicata all'art. 2 dell'allegato al CCNL 26/05/1999 relativo *all'Attuazione della legge 146/90*, individua il personale da includere nel contingente minimo, per ogni profilo interessato, secondo quanto specificato al precedente art. 12 c.6

#### **TITOLO QUARTO – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI PER LA FLESSIBILITA' ORARIA**

##### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo alla mezz'ora precedente l'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

#### **TITOLO QUINTO - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

##### **Art. 17 – Criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale**

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente e ATA, in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti con il Piano nazionale di Formazione dei docenti e dell'Istituzione scolastica, sono ripartite tra le diverse categorie di personale (Docente e ATA), sulla base delle esigenze di formazione deliberate negli organismi competenti in coerenza con il PTOF e in proporzione alle consistenze numeriche risultanti annualmente dall'organico di fatto.
2. Le risorse provenienti dal PNSD saranno destinate ad interventi di formazione per il miglioramento e lo sviluppo di tutto il personale della scuola.
3. Le somme destinate all'attività di formazione e non spese nell'esercizio finanziario di competenza perderanno il vincolo di destinazione negli esercizi finanziari successivi.

#### **TITOLO SESTO – CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO**

##### **Art. 18 – Criteri per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico indicativamente entro le ore 17.00; il personale è tenuto ad apporre la firma per presa visione, salvo casi di urgenza, entro i 4/5 giorni successivi alla pubblicazione; solo in casi di necessità le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

<b>TITOLO SETTIMO - RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE</b>
--

**Art. 19 – Introduzione di innovazioni tecnologiche**

Tutti i processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione dei servizi messi in atto a seguito della dematerializzazione e a supporto dell'attività didattica saranno accompagnati e supportati da una specifica attività di formazione del personale, sia interna che esterna, al fine di consentire un efficace svolgimento dei diversi ruoli esistenti all'interno della scuola. L'acquisizione di competenze in tale ambito sarà funzionale non solo alla qualità del lavoro e all'erogazione del servizio all'utenza, ma sarà elemento di valorizzazione della professionalità del personale docente e ATA.

**PARTE ECONOMICA**

<b>TITOLO OTTAVO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA</b>
---

**Art. 1 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del programma annuale dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

**Art. 2 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
  - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
  - c. disponibilità espressa dal personale
  - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico o, per quelle determinate da situazioni urgenti, registrate a consuntivo
3. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
5. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con del Programma annuale della Istituzione scolastica.

<b>TITOLO OTTAVO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</b>
---

## CAPO I - NORME GENERALI

**Art. 3 – Fondo per il salario accessorio**

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 19/20 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
  - e. eventuali contributi di privati/genitori destinati al personale a seguito a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

**Art. 4 – Fondi finalizzati**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, comunicati con nota 21795 del 30.09.2019, sono pari a:

	Lordo dipende	Lordo stato
• Per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€. 46.863,69	€. 62.188,12
• Per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€. 1.686,18	€. 2.237,56
• Funzioni strumentali al POF	€. 4.738,03	€. 6.287,37
• Incarichi specifici del personale ATA	€. 3.154,48	€. 4.185,99
• Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica AFPM	€. 3.065,10	€. 4.067,39
• Per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€. 3.102,74	€. 4.117,34
• Per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€. 16.478,52	€. 21.866,99
• Avanzo anno precedente Fis	€. 8.132,45	€. 10.791,76
• Totale	€ 87.221,19	€. 115.742,52

## QUADRO RISORSE

AGGIORNATO AL 01 ottobre 2019	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	DESTINAZIONE	
			QUOTE ATA (escluso Dsga)	QUOTE DOCENTI
FUNZIONI STRUMENTALI	€. 4.738,03	€. 6.287,37	€. 00,00	€. 4.738,03
INCARICHI SPECIFICI ATA	€. 3.154,48	€. 4.185,99	€. 3.154,48	€. 00,00
AREE A RISCHIO (AFPM)	€. 3.065,10	€. 4.067,39	€. 1.425,27	€. 1.639,83
FIS spettante da parametri	€. 46.863,69	€. 62.188,12		
			<b>ATA</b>	<b>DOCENTI</b>
di cui I.A. quota variazione carico FIS	€. 4.830,00	€. 6.409,41	25%	75%
fondo riserva 1,067%	€. 500,00	€. 663,50		
quota sostituzione IA Dsga (1 mese)	€. 1.000,00	€. 1.327,00		
compenso collaboratore ds (fino 100 h)	€. 1.750,00	€. 2.322,25		
FIS per la contrattazione 2019/20 (spettante da parametri)	€. 38.783,69	€. 51.465,96	€. 9.695,92	€. 29.087,77
Residuo FIS 2018/2019 (FI-FS-IS)	€. 8.132,45	€. 10.791,76	€. 2.033,11	€. 6.099,34
			<b>€. 11.729,03</b>	<b>€. 35.187,11</b>

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

**Art. 5– Finalizzazione del salario accessorio**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

**Art. 6 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica**

4. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 75% (€29.087,77 + 6.099,34 residuo) e per le attività del personale ATA il 25% (€9.695,92 + 2.033,11 residuo).
5. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 2.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
6. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno successivo;

**Art. 7 – Stanziamenti**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
  - a. **Area organizzativa gestionale:**
    - coordinatori/responsabili di plesso (proporzionale alla complessità del plesso, da 1700 a 720€, con riconoscimento quota mensa da 100 a 70 €)
    - incarichi organizzativi di plesso (formulazione orario e gestione sostituzioni, da 600 a 300€)

- sub consegnatari sussidi (da 100 a 150€)
- responsabili laboratori/biblioteche/mensa (da 50 a 100€, in rapporto alle funzioni)
- coordinatori evacuazione/ sicurezza (100 € per ogni referente di plesso; 40 € per gli addetti antincendio e pronto soccorso)

Il totale non può superare € **12.899,11 (38%)**

- collaboratori DS € **2.036,70 (6%)** di cui € 1200 alla prima collaboratrice, € 800 alla seconda collaboratrice

**b. Area coordinamento e supporto alla didattica:**

- coordinatori classe (€200 ciascuno per la scuola secondaria, da 60 a 100€ per la scuola primaria e infanzia)
- coord. commissioni (100€ ciascuno per 14 unità di personale)
- coordinamento attività progettuali (€ 3.000)
- prove Invalsi (500€)
- preaccoglienza (500€)

Il totale non può superare € **14.256,91 (42%)** –

**c. Area arricchimento offerta formativa: progetti vari**

gestione corso indirizzo musicale (€ 150 per due unità di personale)

promozione musicale (€1500)

LST (€300 + € 50 per ogni docente in formazione)

Il totale non può superare € **4.752,30 (14%)**

- d. Funzioni strumentali:** € 4738,03: valutazione istituto/PDM (€ 800) + coordinamento Invalsi / animatore digitale (€ 1.500) + inclusione disabili (€ 600) + inclusione DSA/BES (€ 300) + progettazione didattica infanzia (€ 500) + accoglienza nuovi docenti (€ 500) + orientamento (€ 500)

I compensi per le attività sono determinati, ripartendo le risorse in base all'impegno e alla complessità progettuale, secondo le presenze orarie per le attività collegiali o di insegnamento e in modo forfetario per gli incarichi individuali. Essi saranno liquidati tenendo conto della sospensione delle attività didattiche in presenza e comunque a fronte di rendicontazione.

**Art. 8 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente**

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/20 corrispondono ad €. 16.478,52.

Nelle more della definizione delle modalità di utilizzo, conseguenti alle indicazioni dell'art. 249 della legge 160 del 27.12.2019, le modalità di destinazione e ripartizione del compenso destinato alla valorizzazione dei docenti restano in sospeso.

Nel caso in cui le indicazioni del Miur confermassero i precedenti vincoli di destinazione, si stabilisce, ai sensi dell'art. 22 c. 4 del CCNL 2016-18, che:

- I compensi sono determinati in rapporto ai punteggi calcolati sulla base dei criteri previsti dal CdV
- Il compenso più basso non può essere inferiore a 300€, quello più alto non potrà essere superiore a 1000€.

**Art. 9 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

### **Art. 10 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

	Ammin.	Coll. Sc.	Tot.	budget
1. aree a rischio (AFMP)	€. 600,00	€. 825,00	€. 1.425,00	€. <b>1.425,27</b>
2. incarichi specifici	€. 500,00	€. 2.654,00	€. 3.154,00	€. <b>3.154,48</b>
3. attività agg. (straordinario)	€. 2.900,00	€. 2.925,00	€. 5.825,00	=====
4. compensi sostit. (intens./reper.)		€. 1.440,00	€. 1.440,00	=====
5. incremento prod./ qualità	€. 2.849,00	€. 1.615,00	€. 4.464,00	=====
<b>Totale</b>				<b>€ 11.729,03</b>

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono liquidate in forma forfetaria
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma fino al max 50% del monte ore (fino a max 10 giorni), compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Il compenso per le attività aggiuntive viene decurtato in ragione di 1/30 per ogni giorno di assenza sulla base di un totale di mesi 10 di attività.

### **Art. 11 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - comprovata professionalità specifica
  - disponibilità degli interessati
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
  1. € 500,00 per n. 1 unità di personale amministrativo (collaborazione DSGA 1 unità)
  2. € 2.652,00 per 18 unità di collaboratori scolastici non beneficiari art. 7 (scuola primaria e secondaria di I grado: assistenza disabili e supporto attività amministrativa; scuola infanzia: ausilio igiene personale e supporto amministrativo didattico;)

## **TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 12 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Qualora si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva, se presente.

3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

**Art. 13 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti resi noti al Collegio docenti
3. In caso di mancata corrispondenza, verificata dal Collegio Docenti, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato allo svolgimento dell'incarico
4. Qualora intervengano situazioni di rifiuto, revoca o assenze significative, il compenso verrà erogato in ragione della durata dell'incarico svolto.
5. Si prevede la facoltà di revoca dell'incarico, in corso di svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, in caso di assenze che rendano impossibile l'assolvimento dell'incarico o in presenza di elementi che connotano il mancato conseguimento degli obiettivi
6. Per gli incarichi legati all'effettiva presenza in servizio del titolare e non rinviabili, in caso di assenza del titolare l'incarico è conferito ad altra persona per il tempo limitato all'assenza e secondo i criteri stabiliti
7. In ragione della sospensione delle attività in presenza, a partire dal 26 febbraio per la componente docente e dal 16 marzo per la componente ATA, le attività verranno liquidate a fronte della rendicontazione dei servizi prestati.